

# MP MARKETPLACE

ANNO VIII  
NUMERO 65



Isabella Lazzini

**IN STORE  
200 MQ  
DI HUAWEI  
EXPERIENCE**

**RETAIL  
ALLA CONQUISTA  
DEI MILLENNIAL  
IN TRE MOSSE**



Agostino De Andreis

**CACCIATORI  
DI TREND  
SOFTEAM  
INTERCETTA  
LA DOMANDA**

# PROTAGONISTI DELL'INNOVAZIONE

Business e consumer: due anime, un grande punto di forza per HP Italy, leader nei settori computer e stampanti. La parola all'AD Tino Canegrati.

Edizioni Top Press - Marketplace: mensile - n. 10/2017 - Poste Italiane S.p.a. - Sped. in A. P. - D. L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - L.OMI

## DOMANDE E RISPOSTE IN MATERIA DI INDICAZIONI SUI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO

In occasione del presente numero di Marketplace sottopongo all'esame dei lettori le mie risposte ad alcuni quesiti ricorrenti che mi vengono posti con riferimento all'etichettatura ed alle indicazioni che devono accompagnare gli apparecchi elettrici ed elettronici di consumo.



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

#### **DOMANDA: Indicazione sul prodotto dell'indirizzo di produttore e di importatore**

Come a Lei noto, produttore e importatore ai fini della conformità alle varie direttive, p.e. RED ed EMC, hanno l'obbligo di indicare i propri indirizzi sul prodotto ma, *ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.*

Ciò premesso, vorrei sapere se ciò è da intendere nel senso che si può totalmente omettere di apporre gli indirizzi sul prodotto e/o sulla scatola di confezionamento e mettere all'interno della confezione un documento con i vari indirizzi del produttore ed importatore?

Inoltre, avendo il nostro prodotto la medesima scatola per tutta l'Europa, nel caso in cui scrivessimo sulla confezione esterna la seguente frase (inserendo poi all'interno un documento con l'indirizzo del produttore ed i vari indirizzi degli importatori UE), saremmo altresì conformi? **"Manufacturer and importers addresses, see internal details"**

**RISPOSTA:** Rispondo al quesito citando di seguito la "Guida Blu"ed. 2016", che tocca questo argomento ai seguenti paragrafi:

Quanto al Produttore:

#### **4.2.2.1. Obbligo dei fabbricanti di indicare nome e indirizzo**

*" I fabbricanti devono indicare sul prodotto 1) nome, 2) denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 3) indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio e/o in un documento di accompagnamento del prodotto.*

**Di norma, il nome e l'indirizzo devono essere apposti sul prodotto; in via eccezionale si può tuttavia non indicarli sul prodotto, laddove non sia possibile seguire questa regola. L'eccezione è giustificata quando l'indicazione sul prodotto non è possibile per motivi tecnici o economici ragionevoli, a esclusione però di motivi estetici. Questa valutazione spetta al fabbricante, in**

**base alle dimensioni o alla natura del prodotto..."**

Quanto all'importatore:

#### **4.2.2.2. Obbligo degli importatori di indicare nome e indirizzo** (...)

**"Di norma, il nome e l'indirizzo dell'importatore devono essere indicati sul prodotto; solo laddove questo non sia possibile, il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere indicati sull'imballaggio e/o in un documento di accompagnamento, ad esempio quando l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto. Le informazioni aggiuntive dell'importatore non devono nascondere le informazioni apposte sul prodotto dal fabbricante."**

*Un sito web è un'informazione aggiuntiva, che tuttavia non è sufficiente come indirizzo di contatto..."*

Come si può vedere, sembra che l'espressione **"non sia possibile"** vada considerata in termini stretti: "non è possibile" ad esempio per le dimensioni ridotte del prodotto oppure perché trattandosi di importatore, non gli si può chiedere di sballare e rimballare tutti i prodotti.

In conclusione, la soluzione da Lei ipotizzata non è apparentemente supportata da alcuna necessità obiettiva legalmente valorizzabile e pertanto potrebbe esporre la Sua società a contestazioni.

**DOMANDA: Istruzioni d'uso ed avvertenze d'uso: formato digitale o cartaceo?**


Avrei bisogno di un parere riguardo alla documentazione di sicurezza che accompagna un prodotto Monitor. In sostanza, per tali prodotti è ammissibile che le istruzioni e informazioni sulla sicurezza siano fornite esclusivamente in formato elettronico/digitale su supporto incluso nella confezione del prodotto? (nella fattispecie, un CD-ROM). Oppure tali informazioni devono necessariamente essere fornite (anche) su supporto cartaceo? In proposito ci sembra che la normativa di riferimento (trasposizione italiana della nuova LVDE, in generale, Codice del Consumo) non preveda nulla di specifico circa il formato o il supporto su cui devono risiedere le informazioni, purché queste siano chiare, in italiano e "accompagnino" il prodotto.

In aggiunta a ciò, se non su formato ottico, tali informazioni potrebbero essere comunque inserite in un menù utente visualizzabile dal display, sempre in luogo della documentazione cartacea?

**RISPOSTA:** Va tracciata una netta distinzione tra (a) informazioni sulla sicurezza e (b) istruzioni sull'uso del prodotto. Infatti, a differenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto, che dovrebbero essere in formato cartaceo, nulla vieta, salvo esistano norme specifiche contrarie, di riportare su un supporto informatico o su una memorizzazione informatica che accompagni il prodotto le istruzioni d'uso, purché una copia cartacea sia fornita su richiesta dall'utilizzatore.

Si veda a proposito la Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti, pubblicata sulla GUCE C 272 del 26.07.2016, nota n. 100, pagina C 272 /30.

**DOMANDA: Loghi GOOGLE PLAY e APP Store**



Importiamo e commercializziamo in Italia bracciali elettronici per fitness. Vorremmo sapere se possiamo inserire i loghi di cui sotto nella confezione esterna della scatola (e anche all'interno della guida utente), indicando di fatto che il prodotto è:

1. Compatibile con smartphone Android e/o IOS
2. Che l'applicazione da usare si trova su APP store e/o Playstore



**RISPOSTA:** - 1) Quanto alla icona col marchio Google essa NON è di libero uso e per utilizzarla (gratuitamente) va inviata una richiesta a Google tramite il seguente sito:

<https://goo.gl/zDWxiR>

- 2) Quanto alla icona col marchio APPLE essa non ha contenuto protetto e può essere usata, come meglio indicato al seguente sito, dove sono riportati i dettagli relativi a questa icona e viene confermato l'uso libero da royalties:

<https://goo.gl/hPxvo4>

In entrambi i casi, anche quando - alle condizioni sopra riportate - è lecito l'uso delle figure di cui trattasi, ciò non significa che si possa dare ad intendere di far parte dell'organizzazione di Apple o di Google né di avere un rapporto privilegiato con le suddette società: pertanto, sarà opportuno precisare che "I marchi Apple e Google così come ogni altro marchio riportato appartengono ai loro legittimi proprietari".

**DOMANDA: Indicazione della durata della garanzia nelle istruzioni**

Alcuni nostri clienti ci hanno segnalato che esiste l'obbligo di riportare sulle istruzioni dei prodotti l'indicazione dei termini di garanzia (2 anni etc).

Esiste qualche documento o indicazione che riporti l'argomento termini di garanzia sul manuale istruzioni prodotto?

**RISPOSTA:** La notizia - almeno così come riferita - è infondata: non è obbligatorio accompagnare ai prodotti l'indicazione della durata della garanzia legale di 24 mesi (in capo al rivenditore) né tanto meno di quella convenzionale (in capo al produttore), che non è obbligatoria ed in merito alla quale sarebbe comunque sufficiente un rinvio alle condizioni rese disponibili in rete.

Piuttosto, sussiste un consolidato orientamento dell'AGCM (l'antitrust italiano) ai sensi del quale, quando un produttore accompagna un prodotto - pur non essendovi legal-

# PARERE LEGALE

di Maurizio Iorio

mente obbligato – con una garanzia convenzionale, egli è tenuto a chiarire in modo non equivoco nella presentazione ai consumatori di detta garanzia, che questa nulla toglie alla parallela garanzia legale in capo al rivenditore e deve succintamente ma precisamente riportare in tale sede le caratteristiche principali della diversa garanzia legale, non essendo sufficiente un generico richiamo.

## **DOMANDA: Lingua nella DoC RED e nelle istruzioni**

**Commercializziamo i nostri prodotti (apparecchi di telefonia cellulare) in tutti i paesi della UE. Abbiamo predisposto:**

- (a) Dichiarazione di conformità CE solo in lingua inglese;**
- (b) Libretto di istruzioni in 12 lingue con dichiarazione di conformità in formato sintetico redatta nelle rispettive 12 lingue di cui al libretto di istruzioni.**

**Ci chiediamo se quanto operato con riferimento al punto (a) sia corretto e, con riferimento al punto (b), se siamo tenuti a predisporre un libretto di istruzioni con dichiarazione di conformità in formato sintetico non solo con le 12 lingue già coperte ma con tutte le lingue dell'UE.**

**RISPOSTA:** Quanto alla prima domanda, la dichiarazione di conformità deve essere resa disponibile in lingua italiana (Cfr ad es. Dlgs 194/2007- EMC, art. 9-bis), mentre quanto agli altri Stati Membri, la medesima va tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro interessato (si veda anche: Art. R10(2) dell'Allegato I alla Decisione 768/2008; Guida Blu 2016, pag. 58). Con l'occasione ricordo



che nel caso della Direttiva RED, una copia sintetica della dichiarazione di conformità deve accompagnare ogni prodotto.

Quanto alla seconda questione, valgono gli stessi principi: in Italia le istruzioni devono essere in lingua italiana (Cfr ad es. Dlgs 194/2007- EMC), mentre quanto agli altri Paesi UE, va esaminata la legislazione nazionale, posto che anche in tal caso quella UE si limita a precisare che le istruzioni devono essere comprensibili nello Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati (Cfr ad es. D 2014/30/UE – EMC art. 9.4; D 2014/53/ UE – RED art. 10.8).

## **DOMANDA: Indirizzo del soggetto che immette un prodotto nel mercato italiano**

**Essendo la nostra una Società multinazionale, è possibile indicare l'indirizzo della Sede legale della nostra casa madre o deve essere inserito obbligatoriamente l'indirizzo della filiale che immette il prodotto sul mercato?**

**Per uniformità, vorremmo inserire uno sticker direttamente in fase di produzione sui prodotti che saranno immessi non solo sul mercato**

**italiano con la seguente sigla (a titolo di esempio):**

**Imported by XX Group – sede legale: “indirizzo sede legale XXX Germany”**

**Va bene o dobbiamo specificare la sede legale italiana se il prodotto viene importato e immesso sul mercato dalla nostra filiale?**

**RISPOSTA:** Ai sensi del Regolamento 765/2008, della Decisione 768/2008 e delle varie direttive di prodotto (ad es. EMC, LVD, RED) il soggetto che immette per primo il prodotto nel territorio della UE è il Fabbricante, se questi ha sede nella UE o, se così non è, altrimenti, l'Importatore ivi residente. Quindi: nel caso di prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla Sua società con sede in Italia: va indicata la Sua società con sede in Italia; nel caso di prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla consociata tedesca della Sua società: va indicata la consociata tedesca; nel caso di prodotti immessi per la prima volta nel mercato UE dalla consociata tedesca e poi introdotti sul mercato italiano dalla consociata italiana: va indicata la consociata tedesca.